



Tribunale di Ragusa

Guida ai servizi dell'area civile - 2024



Sommario

Sommario	2
PERSONA	99
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	99
TUTELA DI MINORI	122
AUTORIZZAZIONI RELATIVE A MINORI	144
Autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al/i minore/i	
Autorizzazione a richiedere il rilascio del passaporto o di un documento valido per l'espatrio	
Autorizzazione a riscuotere buoni fruttiferi postali intestati al/i minore/i	
Autorizzazione a riscuotere il risarcimento danni in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione a riscuotere la capitalizzazione dei ratei pensione di invalidità del genitore defunto in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione a riscuotere la pensione di invalidità in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione a riscuotere un capitale in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione a vendere autoveicolo ereditato in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione a vendere bene immobile in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione ad accettare una donazione in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione ad acquistare bene immobile in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione ad aprire conto corrente in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) del genitore defunto in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione ad incassare la polizza assicurativa in nome e per conto di minore/i	
Autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario	
Autorizzazione alla rinuncia all'eredità o a un legato	
Autorizzazione allo scioglimento di comunione di beni in nome e per conto di minore/i	

AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI DELL'EREDITÀ BENEFICIATA DI PROPRIETÀ DI INCAPACE	477
NOMINA DI INTERPRETE PER MUTO O SORDOMUTO CHE DEVE COMPIERE UN ATTO NOTARILE	499
TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI	511
FAMIGLIA.....	533
ATTO DI ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA DI DIVORZIO.....	544
PROTEZIONE CONTRO ABUSI FAMILIARI.....	566
ATTI DELLO STATO CIVILE	577
PROCEDURE ALTERNATIVE AL RICORSO IN TRIBUNALE PER SEPARAZIONI E DIVORZI	600
EREDITÀ E SUCCESSIONI	611
RINUNCIA ALL'EREDITÀ	622
ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO	633
EREDITA' GIACENTE.....	65
CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI	677
ALTRI SERVIZI.....	69
PERIZIE GIURATE EXTRA-GIUDIZIARIE	70

Che cos'è e a cosa serve la Guida ai Servizi

La Guida ai Servizi del Tribunale di Ragusa è un documento dedicato ai cittadini con la funzione di descrivere nel modo più chiaro e semplice possibile i servizi del Tribunale. A tale scopo nelle pagine che seguono si spiega in cosa consistono, i diversi servizi descrivendo la procedura da seguire e la documentazione da presentare, e fornendo indicazioni di ordine pratico per guidare l'utente nello scambio con gli Uffici.

La Guida ai Servizi è un documento non obbligatorio per gli Uffici Giudiziari, ma è stato realizzato con l'obiettivo di avvicinare il più possibile l'attività svolta dal Tribunale alle esigenze e alle necessità dei cittadini.

Essendo rivolta principalmente al cittadino comune (e non al professionista che frequenta assiduamente gli Uffici Giudiziari) la Guida è focalizzata principalmente, anche se non esclusivamente, sui servizi dell'area civile con i quali è più frequente debbano rapportarsi i cittadini. Si daranno indicazioni sui servizi che possono essere fruiti senza l'assistenza di un avvocato e sulle richieste che possono essere effettuate per iniziativa autonoma del cittadino.

Com'è strutturata

Nella prima parte della guida è possibile trovare informazioni relative al Tribunale: quali sono le sue funzioni, com'è organizzato, dov'è ubicato e come si raggiunge, quali sono gli orari di apertura.

Nella seconda parte sono invece riportate le schede dei servizi: ogni scheda contiene informazioni dettagliate su uno specifico servizio. Le schede sono raggruppate in aree tematiche il più possibile omogenee.

Servizio	NOME
Cos'è	Descrive contenuto del servizio
Normativa di riferimento	Elenca le principali norme di riferimento
Chi può accedere al servizio	Specifica quali prerequisiti deve possedere chi vuole usufruire del servizio
Documentazione necessaria	Elenca i documenti da allegare alla domanda / istanza
Come funziona	Segnala se ci sono moduli a disposizione da compilare per poter usufruire del servizio
Modulistica	Indica se sono state predisposti specifici moduli da compilare per l'accesso al servizio e dove è possibile reperirli
Necessità di assistenza legale	Specifica la necessità o meno dell'assistenza di un avvocato per accedere al servizio
Costi	Riporta gli eventuali costi da pagare e le modalità di pagamento
Dove si richiede	Indica referente e responsabile del servizio con relativi contatti

Principi ispiratori della *Guida ai Servizi*

La Guida dei Servizi è stata realizzata facendo riferimento alle leggi che regolano l'attività di erogazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione¹ e seguendone i criteri di riferimento.

I principi ispiratori della Guida ai Servizi sono i seguenti:

Uguaglianza – Il Tribunale fornisce i suoi servizi nel rispetto del principio di uguaglianza per tutti, senza distinzioni di età, sesso, orientamento sessuale, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni e condizione sociale. I servizi sono erogati con criteri di pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto del diritto alla riservatezza e delle particolari esigenze degli utenti in età minore.

Imparzialità e continuità – I servizi sono erogati secondo principi di imparzialità, obiettività, continuità e regolarità. Se dovessero verificarsi eventuali cambiamenti o interruzioni nell'erogazione del servizio, queste saranno preventivamente annunciate, cercando di ridurre per quanto possibile il disagio.

Accessibilità – Gli orari di apertura e le modalità di accesso e di utilizzazione dei servizi sono orientati al principio della massima fruibilità pubblica.

Efficacia, efficienza ed economicità – Il Tribunale ha tra i suoi obiettivi principali il continuo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. I bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza vengono monitorati al fine di adeguare quantitativamente e qualitativamente i servizi offerti alle esigenze degli utenti, ricercando le soluzioni più efficienti ed economiche, per evitare sprechi di risorse pubbliche.

¹ Tra le più rilevanti la legge n.241/1990 e successive modificazioni e la legge n.150/2000.

Com'è organizzato il Tribunale di Ragusa

La struttura amministrativa del Tribunale è organizzata in tre aree: due, civile e penale, che seguono, in linea di massima, le articolazioni delle Sezioni giurisdizionali dell'Ufficio; la terza che si occupa dei servizi amministrativi. Le prime due sono articolate in settori e questi ultimi in servizi.

L'area civile è articolata nei settori contenzioso e volontaria giurisdizione, lavoro e previdenza, esecuzioni civili immobiliari e mobiliari (con il servizio dei depositi giudiziari), procedure concorsuali e fallimenti.

L'area penale è articolata nei settori dibattimentale [monocratico - collegiale] e ufficio Giudice Indagine Preliminare / Giudice Udienza Preliminare.

La terza area, quella amministrativa, direttamente dipendente dal presidente e dal dirigente, si occupa delle risorse umane (personale di magistratura e amministrativo) e materiali (beni e servizi) ed è suddivisa nei settori: Segreteria di Presidenza e Amministrativa, Ufficio Economato, Ufficio Spese di Giustizia, Ufficio Recupero Crediti.

I nominativi del personale amministrativo, i ruoli e le qualifiche comprensive della fascia economica sono riportati nel sito web nella sezione "Uffici e Cancellerie".

Ubicazione e orari

Il Tribunale di Ragusa è ubicato in via Natalelli 25 - Ragusa. Gli uffici delle cancellerie Fallimentare, Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, Lavoro e Previdenza sono distaccate presso il Palazzo ex INA, accesso da piazza San Giovanni - Ragusa



ORARI: gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

Presso il Tribunale di Ragusa è attivo un centralino telefonico

n. 0932 678111 |

Email: tribunale.ragusa@giustizia.it

Servizi riguardanti la

PERSONA

SERVIZIO <i>AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</i>	
Cos'è	L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: anziani, malati, disabili e soggetti affetti da dipendenze.
Normativa di riferimento	Legge 6/2004; art. 404 e successivi del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	L'Amministrazione di sostegno può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Coniuge (il coniuge o una persona stabilmente convivente) • Familiari (i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado) • Tutore o curatore (Il tutore o il curatore del beneficiario) • Altri (Il beneficiario, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sociali e sanitari)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. le generalità del richiedente 2. le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale 3. le generalità del candidato a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno (può coincidere con il richiedente) 4. la descrizione delle condizioni psicofisiche del beneficiario 5. le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno 6. l'indicazione delle attività da svolgere nell'interesse del beneficiario (es. riscossione della pensione, pagamento dei canoni di affitto e degli stipendi a colf o badanti)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

	7. le generalità dei familiari interessati (parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado) Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Beneficiario: – Copia del documento di riconoscimento – Estratto dell'atto di nascita – certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Certificato medico attestante la condizione psicofisica – Certificato d'intrasportabilità – Autocertificazione di domicilio b) Per il Richiedente e candidato amministratore di sostegno: – Copia del documento di riconoscimento del richiedente – Copia del documento di riconoscimento del candidato amministratore di sostegno c) Per i Familiari: – Dichiarazione di assenso alla nomina dell'amministratore di sostegno – Copia del documento di riconoscimento
Come funziona	La domanda di Amministrazione di sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto motivato immediatamente esecutivo (decreto di nomina). Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta d'ufficio i provvedimenti urgenti procedendo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Modulistica	• Modulo richiesta amministrazione di sostegno
Assistenza legale	Non necessaria

SERVIZIO *AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO*

Costi	È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda per l'apertura dell'Amministrazione di sostegno può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, 0932/678268, volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it) • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza

SERVIZIO TUTELA DI MINORI

Cos'è

La tutela di minore è una misura volta alla **cura** di un **soggetto minore**, rimasto **orfano** di entrambi i genitori o i cui **genitori non sono in grado di esercitare la responsabilità genitoriale**, necessita un intervento di tutela dei propri interessi personali. La tutela viene gestita tramite un **tutore**, nominato dal Giudice Tutelare, che si deve prendere cura del minore, ne amministra i beni e lo rappresenta in tutti gli atti civili. La nomina di un tutore avviene, nello specifico, quando:

- il minore è orfano di entrambi i genitori o è figlio di ignoti;
- i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o questa è stata sospesa a seguito, per esempio, di condanna penale;
- il minore è stato dichiarato adottabile e il Tribunale per i minorenni ha nominato un tutore provvisorio;
- i genitori, per incapacità o lontananza (o latitanza), non possono adeguatamente adempiere alla responsabilità genitoriale;
- i genitori sono detenuti;
- il minore straniero non ha genitori nel territorio dello Stato.

Il tutore è di regola la persona **designata** dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; tale designazione può avvenire per **testamento**, per **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata**. Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentanza del minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può, inoltre, sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa di riferimento	Art. 343 e seguenti del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	La tutela di soggetti minori può essere richiesta da: - tutore o protutore designato (soggetto designato dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale tramite testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata); - familiari (parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado); - chiunque abbia interesse ad effettuare la segnalazione al Giudice Tutelare (Ufficiale dello stato civile; Notaio).
Documentazione necessaria	Deve essere presentato ricorso in carta libera presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, allegando: il certificato di residenza; l'estratto dell'atto di nascita; lo stato di famiglia; eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).
Come funziona	Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (immobili, mobili, crediti e debiti) del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni.
Modulistica	- Modulo richiesta tutela per minore - Modulo richiesta tutela per minore straniero
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti

	di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	cancelleria della VG sita in via Natalelli secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it tel. 0932/678268– 0932/678360

SERVIZIO *AUTORIZZAZIONI RELATIVE A MINORI*

Cos'è

I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nati, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

I genitori, invece, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti) nell'interesse del figlio, **se non con l'autorizzazione del giudice tutelare**, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro. Di seguito si descrivono le principali richieste di autorizzazioni in nome e per conto di un minore.

A) <i>Autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore</i>	
Cos'è	Richiesta di autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore descrivendone le modalità di reimpiego
Normativa di riferimento	Art. 320 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	• Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore/i
Documentazione necessaria	La richiesta di autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore. La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. le generalità del richiedente; 2. l'attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente; 3. generalità dell'altro genitore (eventuale); 4. generalità del minore; 5. indicazione dell'Ufficio Postale/sportello bancario dove verrà prelevata la somma; 6. importo da prelevare; 7. indicazione del motivo per cui viene effettuato il prelievo. Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio; b) per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale).

Come funziona	Il deposito delle richieste, firmate da entrambi i genitori, può essere effettuato anche solo da uno dei genitori purché munito di delega e documento di identità dell'altro.
Modulistica	Modulo autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- Esente dal contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Come presentare la domanda	La domanda per autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it tel. 0932/678268 - 0932/678360) - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

B) <i>Autorizzazione a richiedere il rilascio del passaporto o di un documento valido per l'espatrio</i>	
Cos'è	Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore, qualora manchi l'assenso dell'altro genitore, deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per sè stesso o per il figlio minore. Il Giudice competente è quello del luogo di residenza del

	minore. Se il minore risiede all'estero, è competente l'autorità consolare del paese di residenza. Tale autorizzazione è necessaria sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale o in caso di tutela del minore. L'autorizzazione nei confronti del genitore di minori non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio.
Normativa di riferimento	Legge n. 1185/1967 e successive modifiche
Chi può richiedere il servizio	• Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore: soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. generalità del richiedente 2. attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. generalità del/dei minore/i 5. indicazione del documento da richiedere 6. indicazione del motivo per cui si sta chiedendo l'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio 7. indicazione del motivo per cui non vi è l'assenso dell'altro genitore Al modulo è necessario allegare i seguenti documenti. a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio - Per i cittadini stranieri – documentazione attestante la cittadinanza italiana del minore – Decreto di affidamento emesso dal Tribunale dei Minori (eventuale) b) Per l'altro genitore: – copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale) – Documentazione relativa al mancato consenso dell'altro

	genitore – Documentazione relativa all'irreperibilità dell'altro genitore – Copia dell'atto di separazione o divorzio dei genitori del minore
Come funziona	L'istanza deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore. Se il minore risiede all'estero, allora è competente l'autorità consolare del paese di residenza. Il Giudice tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.
Modulistica	Modulo autorizzazione al rilascio del passaporto o di un documento valido per l'espatrio
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

C) <i>Autorizzazione a riscuotere buoni fruttiferi postali intestati al minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione alla riscossione di buoni fruttiferi postali intestati al minore, specificando la destinazione dell'importo riscosso.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Indicazione della somma da riscuotere in nome e per conto del minore 6. Indicazione della modalità di reimpiego della somma. Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: -Copia del documento di riconoscimento del minore - Estratto dell'atto di nascita - Certificato anagrafico di residenza - Certificato storico di stato di famiglia - Autocertificazione di domicilio b) Per i Buoni fruttiferi postali, copia dei buoni fruttiferi postali da riscuotere con il calcolo degli interessi c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)

Come funziona	La richiesta di autorizzazione a riscuotere buoni fruttiferi postali intestati al minore avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione a riscuotere BFP intestati al minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

D) <i>Autorizzazione a riscuotere il risarcimento danni in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione a riscuotere un risarcimento danni per sinistro spettante al minore, previa verifica che le offerte al minore siano eque, soddisfacenti e che non siano stati commessi abusi.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Indicazione delle conseguenze del sinistro (es. morte di un parente, lesioni) 6. Importo da incassare dalla Società di assicurazioni, di cui va indicato il nome 7. Indicazione delle modalità di riscossione del risarcimento 8. Indicazione delle modalità di reimpiego della somma riscossa Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti. a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del/dei minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio; b) Per il Risarcimento danni, documentazione medica correlata alle conseguenze del sinistro (anche di natura

	legale, se disponibile), quietanza della Società di assicurazioni che effettua il pagamento; c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale).
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione a riscuotere il risarcimento danni in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

E) *Autorizzazione a riscuotere la capitalizzazione dei ratei pensione di invalidità del genitore defunto in nome e per conto di minore*

Cos'è	Autorizzazione a riscuotere la capitalizzazione dei ratei della pensione d'invalidità di un genitore defunto in nome e per conto di minore/i, specificando le finalità di reimpiego dell'importo riscosso.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Indicazione dei ratei pensione maturati ma non riscossi spettanti agli eredi delle relative quote Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per il Genitore defunto: – Certificato di morte del genitore defunto – Copia della lettera del Comune di residenza del defunto/ASL di riferimento

Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione a riscuotere la capitalizzazione dei ratei pensione di invalidità del genitore defunto in nome e per conto di minore il risarcimento danni in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

F) *Autorizzazione a riscuotere la pensione di invalidità in nome e per conto di minore*

Cos'è	Autorizzazione a riscuotere la pensione di invalidità a favore di minore, esplicitando le modalità di reimpiego di tale l'importo.
--------------	--

Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del minore 5. Indicazione della tipologia d'invalidità e relativa indennità percepita dal minore 6. Indicazione della somma dovuta al minore e relativa provenienza 7. Indicazione della modalità di reimpiego della somma Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio – Copia del verbale di invalidità dell'INPS b) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	• Modulo richiesta autorizzazione riscuotere la pensione di invalidità in nome e per conto di minore

Assistenza legale	Non necessaria
Costi	• esente dal pagamento del contributo unificato • È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza

G) <i>Autorizzazione a riscuotere un capitale in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione generica a riscuotere un capitale in favore di minore, specificando come si intende reimpiegare l'importo spettante al minore
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)

Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del minore 5. Indicazione della somma da riscuotere in nome e per conto del minore 6. Indicazione della modalità di reimpiego della somma Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per l'altro genitore, Copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	• Modulo richiesta autorizzazione a riscuotere un capitale in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	• esente dal pagamento del contributo unificato • È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360)

	volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza
H)	<i>Autorizzazione a vendere autoveicolo ereditato in nome e per conto di minore</i>
Cos'è	Autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal/i minore/i che ha acquisito il bene a causa della morte del proprietario dell'autoveicolo. La vendita può essere disposta solo per necessità o utilità evidente del minore, indicando come verrà reinvestita la somma incassata.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Dati dell'autoveicolo/veicolo in vendita 6. Indicazione del prezzo di vendita 7. Indicazione delle modalità di reimpiego del ricavato Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del/dei minore/i – estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per Autoveicolo/ veicolo: – Copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento identificativo del veicolo considerato – Copia del verbale di accettazione con beneficio di inventario – Copia della

	denuncia di successione c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione a vendere autoveicolo ereditato in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

I) <i>Autorizzazione a vendere bene immobile in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione a vendere beni immobili intestati al/i minore/i, indicando come verrà reinvestita la somma nell'interesse del minore. La vendita può essere disposta solo per necessità o utilità evidente del/i minore/i, indicando come verrà reinvestita la somma incassata
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Dati del bene immobile in vendita 6. Indicazione del prezzo di vendita 7. Indicazione delle modalità di reimpiego del ricavato Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del/dei minore/i – Estratto dell'atto di nascita – certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per il Bene immobile: – Perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza d'iscrizioni ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli – Visura catastale dell'immobile – Copia dell'atto d'acquisto/donazione/altro che attesti il diritto del minore sul bene – Copia del verbale di Accettazione con beneficio di inventario – Copia della Denuncia di

	Successione c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione a vendere bene immobile in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

L) <i>Autorizzazione ad accettare una donazione in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione ad accettare una donazione in favore di minore/i, specificando i dati del donatore, i beni oggetto della donazione e il vantaggio per il/i minore/i.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Generalità del donatore 6. Indicazione della composizione della donazione con attestazione di vantaggiosità della stessa per il/i minore/i Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del/dei minore/i – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per la Donazione: – Documentazione relativa alla descrizione di dettaglio del/dei bene/i donati e alla loro valutazione – Certificato di nomina di un curatore speciale c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)

Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione ad accettare una donazione in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

M)	<i>Autorizzazione ad acquistare bene immobile in nome e per conto di minore</i>
Cos'è	Autorizzazione ad acquistare beni immobili in nome e per conto di minore/i, specificando opportunamente i benefici derivanti dall'acquisto di detta proprietà.

Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Dati catastali dell'immobile 6. Indicazione delle motivazioni dell'acquisto 7. Indicazione del prezzo d'acquisto massimo dell'immobile come derivante da apposita perizia estimativa 8. Indicazione del soggetto che effettuerà il versamento, sia esso il minore, il/i genitori o un soggetto terzo 9. Indicazione della tipologia di acquisto (es. nuda proprietà, piena proprietà, usufrutto) e della relativa quota percentuale di acquisto. Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita– Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per il Bene immobile: – Perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza d'iscrizioni ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli – Visura catastale dell'immobile– Copia dell'atto d'acquisto/donazione/altro che attesti il diritto del minore sul bene – Copia del verbale di Accettazione con beneficio di inventario – Copia della Denuncia di Successione c) Per l'altro genitore, copia del documento di

	riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione ad acquistare bene immobile in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

N) <i>Autorizzazione ad aprire conto corrente in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione ad aprire un conto corrente per il/i minore/i, caratterizzato da un vincolo pupillare (fino alla maggiore età), che limita l'utilizzo improprio del/i denaro del minore/i da parte dei genitori.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Indicazione dell'intestatario del conto corrente e della banca presso cui tale conto verrà aperto 6. Importo della pensione del minore 7. Importo degli arretrati da riscuotere in nome e per conto del minore Al modulo è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio d) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore

Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione ad aprire conto corrente in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

O) <i>Autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) del genitore defunto in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) di un genitore defunto in nome e per conto del/i minore/i, esplicitando le modalità di reimpiego di tale l'importo.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: - Genitori con responsabilità genitoriale congiunta - Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva - Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)

Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Indicazione delle spettanze totali degli eredi e delle relative quote 6. Indicazione delle modalità di reimpiego della somma Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del/dei minore/i – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per il Genitore defunto: – Certificato di morte del genitore defunto – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla composizione della famiglia al momento della morte del genitore (o autocertificazione) – Prospetto integrale della liquidazione spettante al genitore defunto
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	• Modulo richiesta autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) del genitore defunto in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	• esente dal pagamento del contributo unificato • È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.

Dove si richiede	La domanda può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza
------------------	---

P) <i>Autorizzazione ad incassare la polizza assicurativa in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione ad incassare il premio assicurativo spettante al/i minore/i, esplicitando le modalità di reimpiego di tale l'importo.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Importo da incassare dalla Società di assicurazioni, di cui va indicato il nome 6. Indicazione delle motivazioni per cui al/ai minore/i spetta

	la riscossione di tale importo 7. Indicazione delle modalità di reimpiego della somma riscossa Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – Certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per la Polizza assicurativa, Quietanza della Società di assicurazioni che effettua il pagamento c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	• Modulo richiesta autorizzazione ad incassare la polizza assicurativa in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	• esente dal pagamento del contributo unificato • È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza

Q)	<i>Autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto di minore</i>
Cos'è	L'accettazione di un'eredità con beneficio d'inventario prevede la stesura di un inventario dei beni e dei rapporti spettanti al minore a causa dell'eredità stessa. L'inventario, redatto da un soggetto nominato dagli eredi, ha lo scopo di identificare con esattezza il patrimonio ereditato cosicché, nel caso vi siano inclusi dei debiti, l'erede è chiamato ad onorarli ricorrendo solamente tramite l'eredità ricevuta e non anche con il proprio patrimonio.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Generalità del defunto, il suo legame di parentela (se esistente) con il richiedente e il/i minore/i e la data di decesso 6. Descrizione dell'eredità Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per l'Eredità: – Certificato di morte – Copia conforme del testamento (eventuale) – Ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'eredità c) Per l'altro genitore, copia del documento di

	riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	Modulo richiesta autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	- esente dal pagamento del contributo unificato - È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online - In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato - Presso lo Sportello di prossimità di competenza

R)	<i>Autorizzazione alla rinuncia dell'eredità o a un legato in nome e per conto di minore</i>
Cos'è	Autorizzazione a rinunciare, in nome e per conto del/i minore/i, a un'eredità o a un legato. Per eredità s'intende l'insieme di beni, diritti e rapporti, anche debitori, lasciati dal defunto agli eredi, mentre per legato s'intende un diritto o un bene specifico, come ad esempio un orologio prezioso.
Chi può richiedere il	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti:

servizio	• Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Generalità del defunto, il suo legame di parentela (se esistente) con il richiedente e il/i minore/i e la data di decesso 6. Motivazione della devoluzione dell'eredità /legato Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: a) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio b) Per l'Eredità: – Rinuncia dei genitori / responsabile genitoriale all'eredità (eventuale) – Visura catastale – Estratti conto corrente bancari/postali – Documentazione sulla consistenza dei debiti inclusi nell'eredità c) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	• Modulo richiesta autorizzazione alla rinuncia dell'eredità o a un legato in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria

Costi	• esente dal pagamento del contributo unificato • È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
Dove si richiede	La domanda può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza

S) <i>Autorizzazione allo scioglimento di comunione di beni in nome e per conto di minore</i>	
Cos'è	Autorizzazione allo scioglimento di una comunione di beni in nome e per conto di minore/i. Una comunione di beni può essere: – ordinaria, consiste nella contitolarità di un bene da parte di diversi soggetti che si crea a seguito di un accordo tra le parti. Quest'istituto è regolato dalle quote spettanti ai vari componenti, per cui ognuno può disporre liberamente dei beni inclusi nella propria quota, ma non di quelli inclusi nelle quote degli altri senza il loro consenso; – ereditaria, consiste in una situazione di comproprietà, da parte di diversi soggetti (coeredi), dei beni e dei diritti inclusi nel patrimonio del defunto, ognuno secondo una certa quota stabilita per legge o per disposizione testamentaria del defunto stesso.
Chi può richiedere il servizio	La domanda può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti: • Genitori con responsabilità genitoriale congiunta • Genitore con responsabilità genitoriale esclusiva • Tutore del minore (soggetto che esercita la

	responsabilità genitoriale sul minore)
Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Attestazione della potestà congiunta o esclusiva del richiedente 3. Generalità dell'altro genitore (eventuale) 4. Generalità del/dei minore/i 5. Composizione dei beni inclusi nella comunione e spettanti al/ai minore/i 6. Generalità degli altri coeredi Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti: d) Per il Minore: – Copia del documento di riconoscimento del minore – Estratto dell'atto di nascita – certificato anagrafico di residenza – Certificato storico di stato di famiglia – Autocertificazione di domicilio e) Per la Comunione di beni: –Copia conforme del testamento (eventuale) – Perizia estimativa del valore degli immobili – Ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dei beni costituenti la comunione f) Per l'altro genitore, copia del documento di riconoscimento dell'altro genitore (eventuale)
Come funziona	La richiesta di autorizzazione avviene mediante il deposito di una domanda, che deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del minore
Modulistica	• Modulo richiesta autorizzazione allo scioglimento di comunione di beni in nome e per conto di minore
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	• esente dal pagamento del contributo unificato • È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per diritti di cancelleria attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.

Dove si richiede	La domanda può essere presentata: • Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online • In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano, tel. 0932/678360) volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it • Per il tramite di un Avvocato • Presso lo Sportello di prossimità di competenza
-------------------------	--

SERVIZIO	<i>AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI DELL'EREDITÀ BENEFICIATA DI PROPRIETÀ DI INCAPACE</i>
Cos'è	La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenni sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto. Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale. Gli atti che richiedono autorizzazione sono: • la vendita di beni mobili o immobili • il procedere a divisioni • operare compromessi, transazioni o accettare concordati. Per la vendita di beni mobili facenti parte dell'eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico. Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.
Normativa di riferimento	Codice Civile articoli 320 5° comma - 375 - 394 - 424 - 411 - 493. Codice di procedura civile artt. 747 - 748.
Chi può richiedere il servizio	I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l'incapace.
Documentazione necessaria	Documenti da allegare: • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari); • Copia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; • Copia semplice del verbale di inventario; • Originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.

Come funziona	La domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione. La copia dell'autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega. Dopo il deposito della domanda per l'autorizzazione al Tribunale, l'ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda. Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell'apertura della successione, unitamente alla domanda l'istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore. Ottenuta l'autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.
Modulistica	• Modulo richiesta atti straordinari eredità beneficio inventario per minori interdetti inabilitati

segue

Assistenza legale	L'assistenza legale non è obbligatoria.
Costi	• Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati • marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico)
Dove si richiede	cancelleria della Volontaria Giurisdizione – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it 0932/678360 – 0932/678268

SERVIZIO	<i>NOMINA DI INTERPRETE PER MUTO O SORDOMUTO CHE DEVE COMPIERE UN ATTO NOTARILE</i>
Cos'è	Quando la persona muta o sordomuta deve compiere un atto notarile deve avere un interprete nominato dal Tribunale.
Normativa di riferimento	Artt. 56 – 57 Legge 16 febbraio 1913 n. 89
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto interessato/Il Notaio che deve redigere l'atto
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	È competente il Tribunale del luogo della residenza dell'istante, o dove deve essere redatto il rogito notarile. La domanda si propone con istanza rivolta al Presidente del Tribunale.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Non necessaria.

Costi	• Contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPa) • Marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPa)
Dove si richiede	cancelleria della Volontaria Giurisdizione – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it tel. 0932/678360

SERVIZIO *TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI*

Cos'è

La legge vieta atti di disposizione del proprio corpo, a eccezione dei casi di trapianto di rene, fegato, parti di polmone, pancreas e intestino.

L'atto di disposizione e destinazione degli organi, che può essere richiesto da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei, deve essere trasmesso al Giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.

È necessario che l'atto di donazione sia a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile.

La richiesta viene trasmessa dall'istituto autorizzato al trapianto al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto. Il Giudice verifica che il donatore sia: maggiorenne; capace di intendere e di volere; a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi; consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.

Il Giudice accerta, inoltre, che nel referto medico collegiale sia stato emesso esito favorevole al prelievo e al trapianto dell'organo contenuto.

Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato del Giudice

Normativa di riferimento

Legge n.458/1967, legge n. 483/1999, legge n.167/2012

Chi può richiedere il servizio

Il nullaosta viene rilasciato al donatore.

Documentazione necessaria

Nessuna.

Come funziona	È competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto. Il giudice verifica che il donatore sia: • maggiorenne; • capace di intendere e di volere; • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto tra viventi; • sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; • che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente. Il giudice accerta l'esistenza del giudice tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato.
Modulistica	
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Nessuno
Dove	cancelleria della VG – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it tel. 0932/678360



Servizi riguardanti la FAMIGLIA

SERVIZIO <i>ATTO DI ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA DI DIVORZIO</i>	
Cos'è	È la procedura con la quale le parti dichiarano di non avere interesse all'impugnazione della sentenza di divorzio. In seguito alla quale, è possibile richiedere l'anticipazione della comunicazione del divorzio allo stato civile del comune in cui è stato registrato il matrimonio e ai comuni di residenza delle parti (se non coincidenti con il comune di residenza al tempo del matrimonio).
Normativa di riferimento	Codice di procedura civile – artt. 325–329; art. 72
Chi può richiedere il servizio	Le parti (ex coniugi)
Documentazione necessaria	Fotocopia carta di identità delle parti.
Come funziona	Uno, o entrambi i coniugi devono recarsi presso la cancelleria civile e fissare un appuntamento personalmente con il direttore, o con un funzionario, o telefonicamente, o tramite avvocato. Alla data definita entrambi i coniugi devono presentarsi e firmare l'atto di acquiescenza che consente il passaggio in giudicato della sentenza. Il cancelliere verifica che siano scaduti o scadranno i 30 gg dalla comunicazione della sentenza al PM per eventuali opposizioni. Decorso tale termine la cancelleria inoltra la sentenza all'Ufficio di stato civile del comune in cui è stato contratto il matrimonio.
Modulistica	
Assistenza legale	Non necessaria.

Costi	Nessun costo
Dove si richiede	Cancelleria del contenzioso civile – Dott.ssa Annamaria Occhino (Funzionario Giudiziario F1) 0932/678232 – annamaria.occhino@giustizia.it

SERVIZIO <i>PROTEZIONE CONTRO ABUSI FAMILIARI</i>	
Cos'è	Nel caso in cui un componente del nucleo familiare tenga un comportamento gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica o morale del coniuge o di un altro componente convivente del nucleo familiare, è possibile chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione. La misura di protezione ha la durata di un anno, prorogabile per gravi motivi.
Normativa di riferimento	Art. 342 bis e seguenti del codice civile; legge 154/2001; legge 38/2009 che ha modificato l'art. 342 ter del codice civile
Chi può richiedere il servizio	Occorre essere un coniuge o un componente del nucleo familiare.
Documentazione necessaria	Al ricorso devono essere allegati • Certificato di residenza • Stato di famiglia • Nota di iscrizione a ruolo
Come funziona	Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Attraverso il ricorso, si può richiedere al Tribunale un ordine di protezione in merito a: • La cessazione della condotta illegittima del responsabile • L'allontanamento del responsabile dalla casa familiare • Il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ai luoghi di istruzione dei figli, di altri prossimi congiunti o di altre persone. • L'intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare o delle associazioni di sostegno ai soggetti deboli.

	Il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che rimangono privi di mezzi adeguati di sostentamento.
Modulistica	
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Nessuno
Dove si richiede	Dott.ssa Lucia Maria Antonella Giudice cancelleria della V.G – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it o luciamariaantonella.giudice@giustizia.it tel. 0932/678360

SERVIZIO <i>ATTI DELLO STATO CIVILE</i>	
Cos'è	Il servizio si occupa di tutte le richieste inerenti atti dello Stato Civile: - La rettifica di un atto - La ricostruzione di un atto distrutto o smarrito - La formazione di un atto omesso - La cancellazione di un atto indebitamente registrato - L'opposizione contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un'annotazione o un altro adempimento.
Normativa di riferimento	Articoli dal 95 al 101 del DPR 396/2000

Chi può richiedere il servizio	Qualsiasi soggetto che abbia un interesse a presentare la richiesta.
Documentazione necessaria	È necessario presentare: • Documentazione a sostegno della domanda • Copia dell'atto da correggere • Nota di iscrizione a ruolo. Se il ricorso è a favore di minori deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori. Se il ricorso è presentato da cittadini extra-comunitari devono essere prodotte: • Copia del passaporto e del permesso di soggiorno • Certificazione dell'autorità consolare del Paese di origine attestante le esatte generalità del soggetto.
Come funziona	La richiesta deve essere effettuata al Tribunale del luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato o dove si chiede che venga eseguito l'adempimento. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico Ministero, gli interessati, e il Giudice Tutelare ove occorra. Dopo che il Tribunale si è espresso, copia dei decreti viene trasmessa d'ufficio allo Stato Civile.
Modulistica	• Modulo rettifica atti stato civile • Modulo rettifica atti stato civile casi particolari nell'interesse dei minori • Modulo formazione atto di nascita • Modulo formazione atto di nascita di figli minori
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	• Marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico Pago PA)

Dove si richiede

Ufficio iscrizione a ruolo – palazzo via Natalelli, primo piano
contenziosocivile.tribunale.ragusa@giustiziacert.it
tel. 0932/678355

Servizi riguardanti

PROCEDURE ALTERNATIVE AL RICORSO IN TRIBUNALE PER SEPARAZIONI E DIVORZI

In alcuni casi la legge consente delle procedure alternative rispetto al ricorso in Tribunale. Tali procedure riguardano i seguenti servizi:

- **Separazione consensuale,**
- **Divorzio congiunto,**
- **Modifiche alle condizioni di separazione e divorzio.**

Le procedure alternative offrono la possibilità di rivolgersi al proprio Comune o di procedere con una negoziazione assistita da uno o più avvocati.

IN COMUNE INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (art. 12 D.L. 132/14)

I coniugi che vogliono separarsi consensualmente (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso) o divorziare congiuntamente (ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) o ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o divorzio, possono comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ovvero il Sindaco o un suo delegato.

Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:

- vi sia completo accordo tra i richiedenti
- non vi siano figli non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave
- l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio l'uso della casa coniugale o l'assegno di mantenimento).

L'Ufficiale di Stato Civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l'atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI (art. 6 D.L. 132/14)

La procedura è finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possano arrivare ad un accordo entro un certo termine.

Se non si è in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap, l'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

Invece, nei casi in cui ci sono figli nelle condizioni sopra citate, l'accordo raggiunto con l'assistenza dell'avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli lo autorizza. Ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.



EREDITÀ E SUCCESSIONI

SERVIZIO <i>RINUNCIA ALL'EREDITÀ</i>	
Cos'è	Il servizio riceve le istanze di rinuncia all'eredità, che si verifica quando il chiamato all'eredità non intenda accettarla. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine. Il chiamato può ritenere opportuno rinunciare espressamente all'eredità nel caso in cui, per esempio, i debiti sono superiori al patrimonio del deceduto. In tal caso, la rinuncia dovrà essere effettuata anche dai discendenti del rinunciante. La rinuncia può essere effettuata anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà.
Normativa di riferimento	Articoli 321, 374, 394, 519, 527 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto chiamato all'eredità o, alternativamente, il rappresentante nel caso di minori, interdetti, inabilitati, e persone giuridiche.
Documentazione necessaria	È necessario avere: • Certificato di morte del defunto • Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto • Codice fiscale del defunto • Codice fiscale e documento d'identità del rinunciante. • Copia testamento se esistente
Come funziona	La rinuncia può essere ricevuta dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero del luogo dell'ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio nazionale. Bisogna effettuare la rinuncia prima di dividere l'eredità tra i chiamati. È possibile effettuare un unico atto di rinuncia per più soggetti che hanno lo stesso grado di parentela (ad esempio tutti i fratelli insieme): in questo caso tutti i rinuncianti devono comparire personalmente.

Modulistica	Modulo ricorso per rinuncia all'eredità nell'interesse di un minore
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	- Marca da bollo da € 16,00 Versamento di € 200,00 da effettuare con modello F24 dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere - Successivamente per il rilascio della copia sarà necessaria ulteriore marca da € 16,00 ed € 11,80 (quest'ultima pagata telematicamente almeno 3 giorni prima del rilascio)
Dove si richiede	Dott.ssa Rosa Martorana cancelleria della V.G – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it o rosa.Martorana@giustizia.it tel. 0932/678228

SERVIZIO <i>ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO</i>	
Cos'è	L'eredità può essere accettata con beneficio di inventario. Attraverso questa procedura, l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato: lo scopo è tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'accettazione con beneficio di inventario è l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati, e per le persone giuridiche.
Normativa di riferimento	Articolo 484 e seguenti del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto chiamato all'eredità o il rappresentante nel caso di minori, interdetti, inabilitati, e persone giuridiche.

Documentazione necessaria	È necessario avere: • Certificato di morte del defunto IN ORIGINALE • Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto • Codice fiscale del defunto • Codice fiscale e documento d'identità dell'accettante In caso di accettanti minori o incapaci: • copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare e codici fiscali dei minori
Come funziona	Il chiamato all'eredità si reca in cancelleria e dichiara di voler accettare l'eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario: a tal fine l'interessato deve presentare istanza di inventario. La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che cura il deposito in cancelleria.
Modulistica	
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	• 2 marche da bollo da €16,00 • Successivamente per il rilascio della copia saranno necessarie una marca da € 16,00 e una marca da € 11,80 (quest'ultima pagata telematicamente almeno 3 giorni prima di rilascio) • Versamento di € 294,00 da effettuare con modello F24 per la trascrizione dell'atto da portare in cancelleria
Dove si richiede	Dott.ssa Rosa Martorana cancelleria della V.G – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it o rosa.martorana@giustizia.it tel. 0932/678228

SERVIZIO *EREDITA' GIACENTE*

Cos'è

L'eredità giacente è volta a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra il momento dell'apertura della successione, coincidente con la morte della persona, e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Per evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica, viene nominato un curatore dell'eredità giacente che avviene su richiesta delle persone interessate o anche d'ufficio.

La nomina del curatore viene fatta nel Tribunale in cui si è aperta la successione, luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Per procedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente è necessario che il chiamato all'eredità non ha accettato l'eredità e che non sia in possesso dei beni ereditari.

Il curatore, si occupa di amministrare e gestire il patrimonio ereditario e ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: richiederne l'inventario, rispondere a eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato in mancanza di accettazione da parte degli eredi entro il sesto grado.

Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice. Quest'ultimo vigila sull'operato del curatore e in qualsiasi momento può verificarne le attività, chiederne conto e, se opportuno, revocarne la nomina.

Normativa di riferimento

Articolo 484 e seguenti del codice civile.

Chi può richiedere il servizio

- Chiunque ne abbia interesse: Parenti, eredi, creditori o altri soggetti
- Tribunale: Apertura d'ufficio

Documentazione necessaria	La domanda deve includere le seguenti informazioni: 1. Le generalità del richiedente 2. Motivazione della richiesta 3. Generalità del defunto 4. Informazioni relative al testamento Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti. a) Per il Defunto: – Certificato di morte – Copia del codice fiscale del defunto – Certificato storico di stato di famiglia del defunto b) Documentazione aggiuntiva: Libretto postale o bancario c) Pagamento: Avviso e ricevuta di pagamento dei diritti di cancelleria
Come funziona	La richiesta di gestione dell'eredità giacente avviene attraverso la domanda di nomina (o ricorso) di un curatore, che deve essere presentata al Giudice delle Successioni del luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Non esiste un termine legale per la nomina del curatore. Il giudice provvede nel minor tempo possibile, ma spesso al ricorrente è richiesto di provare che ne sussistano i presupposti, chiedendo ad es. delle integrazioni documentali. Lo Stato diventa erede di diritto quando mancano gli eredi, in questo caso il Giudice si limita a prendere atto del decreto di chiusura della procedura.
Modulistica	• Modulo domanda di nomina del curatore dell'eredità giacente
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	È necessario il pagamento, attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA, di: • € 98,00 per contributo unificato; • € 27,00 per diritti di cancelleria. Successivamente, con il decreto di nomina, il Giudice può richiedere l'apertura di un libretto postale/ bancario al portatore intestato all'eredità giacente a carico del richiedente,

	che dovrà essere chiuso alla cessazione della curatela.
Dove si richiede	La domanda di nomina del curatore dell'eredità giacente può essere presentata: - Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (via Natalelli, secondo piano tel. 0932/678228 volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it - Per il tramite di un Avvocato

SERVIZIO CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI	
Cos'è	In ogni Tribunale viene tenuto, a cura della Cancelleria, il Registro delle Successioni. Esso è diviso in tre parti: - Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. - Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. - Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari. Il registro è pubblico e il cancelliere è tenuto a rilasciare estratti o certificati relativi a quanto scritto sul registro stesso.

Normativa di riferimento	Art. 52 delle disposizioni attuative del codice civile
Chi può richiedere il servizio	Chiunque ne faccia domanda
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	Per richiedere un certificato relativo al Registro delle Successioni, bisogna presentarsi presso la cancelleria "Volontaria Giurisdizione".
Modulistica	
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	• 2 marche da bollo da € 16,00 • 1 marca da bollo da € 3,92 (pagamento telematico pagoPa)
Dove si richiede	Dott.ssa Rosa Martorana cancelleria della V.G – palazzo via Natalelli, secondo piano volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it o rosa.martorana@giustizia.it tel. 0932/678228



ALTRI SERVIZI

SERVIZIO *ASSEVERAZIONI DI PERIZIE E TRADUZIONI*

Cos'è

L'asseverazione rappresenta la certificazione di verità o conformità di un fatto, di un documento o di un testo relativi ad una perizia o ad una traduzione, vale a dire elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, prodotti da soggetti in possesso di conoscenze tecnico-scientifiche. L'asseverazione richiede il giuramento dinanzi ad un Cancelliere per conferire valore giuridico alle perizie e traduzioni. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del Codice penale.

Perizia

La perizia consiste in un documento attestante la stima e il giudizio espressi da una figura professionale in possesso di conoscenze tecnico-scientifiche (perito), per la determinazione del valore commerciale di un bene.

Con l'asseverazione la perizia assume valore giuridico tra privati e tra privati e la pubblica amministrazione.

Traduzione

La traduzione consiste in un documento in cui avviene la trasposizione di un testo in una lingua diversa dall'originale.

Con l'asseverazione la traduzione acquisisce valore di attestazione ufficiale circa la corrispondenza del testo tradotto con quanto presente nel testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto firmando un verbale di giuramento.

Normativa di riferimento

Art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000.

Chi può richiedere il servizio

Traduttore: figura professionale che si occupa della traduzione di testi scritti. Non è consentito asseverare una traduzione per sé stessi.

Perito: figura professionale che, per la sua competenza in una determinata materia, è chiamato a compiere un'indagine tecnica.

SERVIZIO ASSEVERAZIONI DI PERIZIE E TRADUZIONI

Documentazione necessaria

La domanda deve includere le seguenti informazioni:

Perizia

Il modulo di giuramento per periti, iscritti o non iscritti all'albo CTU, va compilato nel rispetto della sequenza sottoindicata:

1. Testo della perizia
2. Modulo di giuramento
3. Allegati

Il testo della perizia deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la firma del perito e la data in cui è stata redatta; tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Traduzione

Testo: Il modulo di giuramento per traduttori, iscritti o non iscritti all'albo CTU, va compilato nel rispetto della sequenza sottoindicata:

1. Testo originale
2. Traduzione
3. Modulo di giuramento

Il testo della traduzione deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la firma del traduttore e la data in cui è stata redatta; tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.

N.B. Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera se non passando attraverso la lingua italiana. Pertanto, il traduttore dovrà comporre l'atto nell'ordine che segue: documento in lingua straniera, traduzione in lingua italiana comprensiva del verbale di giuramento e, infine, traduzione dalla lingua italiana in altra lingua straniera con relativo verbale di giuramento.

Documenti necessari.

Per la Perizia: Copia del documento di riconoscimento del perito; Perizia Originale; Permesso di soggiorno (extracomunitari)

Per la Traduzione: Copia del documento di riconoscimento del traduttore; traduzione Originale; Permesso di soggiorno (extracomunitari)

SERVIZIO <i>ASSEVERAZIONI DI PERIZIE E TRADUZIONI</i>	
Come funziona	Ai fini dell'asseverazione di una perizia o di una traduzione il soggetto interessato deve presentare un modulo di giuramento presso la Cancelleria di un Tribunale o presso un notaio. Non è prevista competenza territoriale, pertanto la richiesta può essere presentata presso qualsiasi Tribunale o notaio presente sul territorio nazionale. L'atto viene formalizzato in giornata.
Modulistica	
Assistenza legale	Non Necessaria
Costi	È necessario il pagamento di: € 16,00 per diritti di cancelleria ogni quattro facciate (25 righe ciascuna) della perizia o traduzione, eccetto i casi in cui è esente per legge Per gli allegati occorre pagare: € 0,52 per diritti di cancelleria su ciascun allegato "elaborato originale" del perito € 0,52 per diritti di cancelleria ogni 100 righe nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici ecc. € 0,52 per diritti di cancelleria per ogni esemplare (disegno o fotografia anche se sulla stessa pagina e anche se riprodotti in fotocopia) € 0,52 per diritti di cancelleria su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici se autenticata dal perito con timbro personale e firma

SERVIZIO *ASSEVERAZIONI DI PERIZIE E TRADUZIONI*

Dove si richiede

- In Tribunale, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, palazzo via Natalelli, secondo piano
volgiurisdizione.tribunale.ragusa@giustiziacert.it o
luciamariaantonella.giudice@giustizia.it
tel. 0932/678360
- Per il tramite di un Avvocato
- Dinanzi ad un notaio